



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 25.2019

Seregno, 12 settembre 2019

CESSIONE CREDITO ECOBONUS

Si porta a conoscenza delle modifiche introdotte alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.

Con il D.L. 34/2019, art. 10 entrato in vigore 30-06-2019 è stata introdotta la possibilità, per i soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse nella dichiarazione dei redditi, per un contributo di pari ammontare, riconosciuto sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.

Con provvedimento in data 31-07-2019 L'Agenzia delle entrate ha emanato le norme attuative della nuova normativa.

Si riepilogano di seguito le principali novità d'interesse generale.

OGGETTO DELL'INTERVENTO - Oggetto di questa disposizione è il credito d'imposta derivante dagli interventi agevolabili effettuati per il conseguimento di risparmi energetici e per quelli di consolidamento antisismico. Si allega in calce un elenco dei principali interventi agevolabili. Oltre alle spese per i lavori, sono incentivate anche quelle per la progettazione, l'acquisto dei materiali, la gestione delle pratiche, le perizie e gli oneri di urbanizzazione.

BENEFICIARIO DELL'AGEVOLAZIONE

Beneficiario della detrazione è qualsiasi soggetto che ha diritto alle detrazioni. La norma è particolarmente favorevole alle persone fisiche incapienti ai fini Irpef, agli enti non commerciali non soggetti ad Ires, scuole, ecc.

MODALITÀ OPERATIVE - Come detto, chi ha diritto alle detrazioni può optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che effettua gli interventi.

La fattura emessa dal fornitore dovrà indicare l'intero corrispettivo e la corrispondente Iva dovuta.

Dal canto suo, il contribuente, se persona fisica, può pagare con bonifico "parlante" (cioè dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) quanto indicato in fattura, meno il credito ceduto. Per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa non sono necessariamente tenuti a pagare questo tipo di spese a mezzo bonifico, potendovi provvedere anche con altri strumenti, ad esempio l'assegno bancario o postale).

ADEMPIMENTI - Con provvedimento del 31-07-2019 n. l'Agenzia delle Entrate ha stabilito termini e modalità attuative di comunicazione al Fisco dell'operazione.

Il beneficiario della detrazione, d'intesa con il fornitore, deve dare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, a pena d'inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo ad hoc.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, nella comunicazione, oltre le generalità del fruitore della detrazione vanno riportati : (i) la tipologia di intervento effettuato; (ii) l'ammontare totale della spesa sostenuta; (iii) l'anno in cui è stata effettuata; (iv) l'importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante); (v) i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento; (vi) la denominazione e il codice fiscale del fornitore che ha applicato lo sconto; (vii) la data in cui è stata esercitata l'opzione; (viii) l'assenso del fornitore all'esercizio dell'opzione, con conferma del riconoscimento del contributo sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l'intervento effettuato;

AMMONTARE DELLO SCONTO - Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento. L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta.

RECUPERO DELLO SCONTO DA PARTE DEL FORNITORE - Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell'opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo.

A tal fine il fornitore deve preventivamente confermare l'esercizio dell'opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l'effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Successivamente alla conferma, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

IL FORNITORE CHE NON COMPENSA LO SCONTO PUÒ CEDERE IL CREDITO - In alternativa all'utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E' in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione della cessione avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione, da effettuare con le medesime funzionalità.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

Riferimenti normativi

- D.L. 30-04-2019 n. 34, art. 10
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 31-07-2019 n. Prot. n. 660057/2019 con:
 - Modello di comunicazione dell'opzione
 - Istruzioni per la comunicazione dell'opzione



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

INTERVENTI OGGETTO DI CESSIONE DEL CREDITO

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI O SU SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI	ALIQUOTA DI DETRAZIONE	CESSIONE DEL CREDITO
SERRAMENTI E INFISSI	50%	SI
SCHERMATURE SOLARI		
CALDAIE A BIOMASSA		
CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A		
CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A + sistema termoregolazione evoluto	65%	SI
POMPE DI CALORE		
SCALDACQUA A PDC		
COIBENTAZIONE INVOLUCRO		
COLLETTORI SOLARI		
GENERATORI IBRIDI		
SISTEMI BUILDING AUTOMATION		
MICROCOGENERATORI		

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI	ALIQUOTA DI DETRAZIONE	CESSIONE DEL CREDITO
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICIE DISPER- DENTE	70%	SI
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICIE DISPER- DENTE + QUALITA' MEDIA DELL'INVOLUCRO	75%	SI
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICIE DISPER- DENTE + RIDUZIONE 1 CLASSE RISCHIO SISMICO	80%	SI
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICIE DISPER- DENTE + RIDUZIONE 1 CLASSE RISCHIO SISMICO	85%	SI